

Unione sportiva

Santos 1948

Associazione sportiva dilettantistica

via Tassoni 4 - Reggio Emilia



STATUTO DELL'UNIONE SPORTIVA SANTOS 1948 – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

INDICE

INDICE	1
Art. 1) COSTITUZIONE	2
Art. 2) SEDE	2
Art. 3) DURATA	2
Art. 4) COLORI SOCIALI	2
Art. 5) FINALITA'	2
Art. 6) ASSOCIATI	3
Art. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	3
Art. 8) ASSEMBLEA	3
Art. 9) COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	4
Art. 10) CONSIGLIO DIRETTIVO.	4
Art. 11) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.	5
Art. 12) GLI INCARICHI DEI CONSIGLIERI	5
Art. 13) PATRIMONIO	5
Art. 14) ESERCIZIO SOCIALE	6
Art. 15) UTILI, AVANZI DI GESTIONE, RISERVE E SCIoglIMENTO	6
Art. 16) SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE	6
Art. 17) CLAUSOLA COMPROMISSORIA	6



Art. 1) COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "UNIONE SPORTIVA SANTOS 1948 – Associazione sportiva dilettantistica" in breve denominabile anche "U.S. SANTOS A.s.d."

Art. 2) SEDE

L'Associazione ha sede in Reggio Emilia, via Tassoni n.4.

L'Associazione potrà attivare nuove sedi nelle quali svolgere la propria attività sociale.

Art. 3) DURATA

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli associati, come previsto dal presente statuto.

Art. 4) COLORI SOCIALI

I colori sociali dell'Associazione sono il giallo e il blu.

Art. 5) FINALITA'

L'U.S. Santos A.s.d. organizza attività sportive dilettantistiche, con particolare, ma non esclusivo, riferimento all'attività calcistica, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle medesime discipline.

L'Associazione promuove l'attività sportiva in una visione ispirata alla concezione cristiana dell'uomo e della realtà sociale.

L'Associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo degli associati e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su di basi passive.

L'Associazione opera attraverso la propria struttura associativa rivolgendosi alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa e persegue in modo unitario le proprie scelte associative, educative e tecniche, sviluppando la partecipazione ad ogni livello, promuovendo l'accettazione dell'altro, promuovendo forme di volontariato giovanile nel settore sportivo.

L'Associazione, per lo svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, ed in caso di particolare necessità può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione opera a stretto contatto con le parrocchie che già partecipano e in futuro parteciperanno alla vita dell'associazione, e nella realizzazione dei propri fini collabora con la famiglia e le strutture educative e sociali.

L'Associazione é apolitica e non ha fini di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette.

L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi.



Art. 6) ASSOCIATI

L'ammissione degli Associati è libera.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Ciascun Associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed ha diritto di voto nell'Assemblea degli associati.

Il diritto di voto spettante ai soci minorenni è esercitato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

La qualità di Associato comporta:

- 1) il versamento di una quota associativa annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo;
- 2) la volontà di collaborare per il buon funzionamento e la manutenzione delle attrezzature sportive;
- 3) la collaborazione piena con gli allenatori e quanti altri facciano parte dell'Associazione;
- 4) la disposizione ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni e le sanzioni del Consiglio Direttivo.

Gli Associati potranno altresì partecipare ai campionati che l'Associazione indicherà come opportuni e saranno inoltre chiamati a ruoli di responsabilità nell'auspicio di un ricambio generazionale valido ed intelligente.

In caso di esclusione, espulsione, recesso o morte dell'Associato, quest'ultimo o i suoi aventi causa non avranno diritto al rimborso della quota versata per l'anno in corso, né alla quota parte del fondo comune dell'Associazione, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione.

La qualità di Associato si perde per i seguenti motivi:

- dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'esercizio sociale;
- per espulsione a seguito di gravi motivi morali o disciplinari, deliberata dal Consiglio Direttivo, a suo giudizio, sentito l'interessato. La delibera di espulsione deve contenere le motivazioni.

Nel caso che l'espulso non condivida le ragioni dell'espulsione, egli può adire all'Assemblea degli Associati; in tal caso l'efficacia della deliberazione di espulsione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso dell'Associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8) ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Sono compiti dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l'elezione del Consiglio Direttivo;



- l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente fra i componenti il Consiglio Direttivo;
- la destituzione del Presidente, del Vice-Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo, per giusta causa prima del decorso naturale
- la modifica del presente Statuto;
- ogni altra questione ad essa sottoposta.

L'Assemblea é, a cura del Presidente, convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere convocata da un numero di Associati non inferiore a un decimo degli aventi diritto o da un numero di Consiglieri non inferiore alla metà dei Consiglieri in carica.

Le convocazioni dell'Assemblea verranno eseguite mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle argomentazioni da trattare.

Art. 9) COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea é validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Associato ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega.

La delega può essere conferita solamente ad altro Associato che non sia Consigliere o dipendente dell'Associazione.

Ciascun delegato non può farsi partecipe di più di 2 deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti o astenuti al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua mancanza dal Vice-Presidente o da qualsiasi altro Associato designato dai presenti.

Art. 10) CONSIGLIO DIRETTIVO.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal numero dei Consiglieri fissato dall'Assemblea e comunque non inferiore a tre, fra i quali il Presidente ed il Vice-Presidente.

I Consiglieri devono essere Associati.

Non possono ricoprire la carica di Consigliere coloro che ricoprono qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.

Il ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva costituisce causa di immediata decadenza dalla carica di Consigliere dell'Associazione.

Gli incarichi ai Consiglieri possono essere confermati o rinnovati di triennio in triennio.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione, ricorrendo in via prioritaria ai primi tra i non eletti nelle ultime elezioni sociali.



Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

Chi venga eletto in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 11) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

In Consiglio si raduna in qualsiasi momento su richiesta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, con avviso telefonico, ovvero a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma da effettuarsi almeno tre giorni prima del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo é validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario.

Il Consiglio Direttivo é responsabile e artefice dell'attività dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo predispone ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dispone della cassa dell'Associazione e perciò stabilisce la divisione della spese.

Il Consiglio Direttivo decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno che rientri nella propria sfera di potestà.

Art. 12) GLI INCARICHI DEI CONSIGLIERI

• PRESIDENTE

E' un Consigliere con il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, di promuovere l'attività del Consiglio, di tutelare il perseguimento degli scopi associativi ed, ove necessari, di sostituirsi negli incarichi vacanti. E' responsabile moralmente della buona gestione del gruppo sportivo.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l'osservanza dello statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

• VICE-PRESIDENTE

E' un Consigliere che deve, in caso di necessità, sostituirsi in tutto al Presidente.

Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Deve tutelare il perseguimento degli scopi Associativi ed é responsabile moralmente della buona gestione dell'associazione.

• SEGRETARIO

E' un Consigliere che ha il compito di tenere buona cura dei libri sociali e di tenere la contabilità generale.

Cura la verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Disbriga la posta sociale.

• CONSIGLIERI

Sono tutti coloro che non hanno incarico specifico. Partecipano alle riunioni del Consiglio e si ritengono disponibili ad assumere qualsiasi incarico richiesto.

Art. 13) PATRIMONIO



E' costituito dal contributo degli Associati, di enti o di privati, e da altri proventi derivanti dalle attività statutarie e dai beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervengano all'Associazione.

Art. 14) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio redatto dal Consiglio Direttivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio dovrà restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Art. 15) UTILI, AVANZI DI GESTIONE, RISERVE E SCIoglIMENTO

All'Associazione è vietato distribuire fra gli Associati, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno di espressa previsione di legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio netto dopo la liquidazione verrà devoluto, sentita l'autorità preposta, o a fini sportivi o di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16) SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati, indipendentemente dalla convocazione.

In tal caso, nonché verificandosi una causa di scioglimento prevista da disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione dispone, compatibilmente con le disposizioni di legge e con le previsioni del presente statuto:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza dell'Associazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

L'Associazione può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea degli associati.

Art. 17) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra gli associati o ex associati, i consiglieri, i liquidatori e fra alcuni di essi, nonché fra gli eredi di un associato defunto e gli altri associati e/o l'associazione, ed ancora le controversie promosse da consiglieri e liquidatori ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale, nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare tale Regolamento, con particolare riguardo alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale secondo diritto.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie



nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.